

Allegato al verbale network registro imprese E/R del 27/07/2016

In azzurro le modifiche a fronte di quanto emerso al corso tenuto da Antonio d'Azzeo in data 28/07/2016

Normativa principale di riferimento:

DM 17/02/2016

Decreto direttoriale 01/07/2016

Circolare MISE 3691/c del 01/07/2016

DL 3/2015 art. 4 comma 10 bis

Dlgs 82/2005 (CAD)

Dir. 16/09/2009 n. 2009/101/CE (art. 11)

Dlgs 231/2007 (antiriciclaggio)

Controlli per costituzione start up innovativa con modello standard e firma digitale ai sensi dell'art. 24 CAD

L'atto costitutivo deve essere un documento informatico, come indicato all'art. 1 del decreto ministeriale del 17/02/2016, e il procedimento di iscrizione avviene ai sensi dell'art. 2 comma 1 del medesimo decreto (come citato anche nella circolare mise 3691/c del 01/07/2016) tramite invio al registro imprese, entro 20 giorni dall'ultima sottoscrizione, del modello standard redatto secondo le specifiche tecniche di cui al decreto direttoriale del 01/07/2016. La piattaforma da utilizzare è la seguente: startup.registroimprese.it, disponibile dal 20/07/2016 (efficacia del decreto direttoriale).

Esame dell'art. 2 comma 2 Decreto ministeriale 17/02/2016 in riferimento ai controlli dell'ufficio sulla base della circolare mise 3691/c:

legalità formale:

a) conformità al modello standard

b), c) ed e) sottoscrizione ai sensi dell'art. 24 CAD da parte tutti i sottoscrittori sia dell'atto costitutivo che dello statuto: firma con certificato qualificato che al momento della sottoscrizione non risulti scaduto, revocato, sospeso, eventuale marca temporale sull'atto – dopo l'ultima sottoscrizione - (art. 20 CAD); in questo caso la data dell'atto coincide con la marcatura, viceversa in assenza di marcatura temporale sull'atto sarà coincidente con la data di registrazione – per verificare che tra la prima e l'ultima sottoscrizione non siano trascorsi più di 10 giorni occorre che vi sia la marcatura temporale agganciata ad ogni sottoscrizione.

f) competenza territoriale

g) indirizzo di posta elettronica attivo e univoco

j) la presentazione della richiesta di iscrizione come start up (già attiva)

legalità formale allargata (art. 11 Dir 101/2009/CE):

h) liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale

L'ufficio deve inoltre verificare:

1) **identità dei soggetti intervenuti** in atto è verificata con l'apposizione della firma ai sensi dell'art. 24 CAD commi 3 e 4 da parte dell'autorità di registrazione mentre la verifica della **capacità giuridica e di agire del firmatario**: che non sia minore, interdetto, inabilitato, soggetto ad amministrazione di sostegno si effettua tramite consultazione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) con interrogazione dei comuni con richiesta dell'atto di stato civile "nascita" (pag. 4 circolare mise). Inoltre per la capacità giuridica dei comparenti verificare l'eventuale presenza di pene accessorie o condanne penali di natura interdittiva o inabilitativa specifica (condanne definitive) con interrogazione al casellario della Procura della Repubblica

2) che il firmatario sia cittadino comunitario (informazione desumibile dal modello standard)

3) Nel caso di cittadino extracomunitario verificare che abbia permesso di soggiorno valido (motivi indicati nel comma 2 art. 1 del dpr 394/99 "Art. 1 ((Accertamento della condizione di reciprocità').)) ((1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità', nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri. 2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.))" oppure di carta di soggiorno, oppure in via residuale verificare reciprocità

4) nel caso di firmatario cieco o ipovedente che si avvalga dell'assistenza di un soggetto che lo assiste da lui richiesto l'ufficio verificherà: l'espressa richiesta di ausilio, generalizzazione della persona medesima e la sottoscrizione digitale da parte di tale soggetto preceduta dalle parole "partecipante alla redazione dell'atto" come previsto dalla legge 18/1975.

5) condizione patrimoniale dei sottoscrittori in caso di matrimonio/unioni civili/non coniugati: verifiche tramite atto di stato civile presso i comuni (pag. 5 circolare mise) o controllo a campione su quanto dichiarato in atto???? (a norma dell'art. 71 dpr 445/2000 Art. 71 *Modalità dei controlli 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R) 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. " Per i controlli dovrebbero essere dichiarazioni sostitutive (visto che nel modello standard le dichiarazioni non sono rese ai sensi del 445 si potrebbe pensare di predisporre modelli ad hoc firmati digitalmente da allegare alla pratica) da valutare prossimo incontro.*

6) verifica che la pratica sia stata inviata al registro delle imprese entro 20 giorni dall'ultima sottoscrizione

7) per conferimento in natura verificare il rispetto dell'art. 2343 cc (relazione di stima) in duplicato informatico o copia conforme da pubblico ufficiale (anche Conservatore con dichiarazione che il documento sarà utilizzato esclusivamente ai fini del registro imprese) quali altre verifiche sui conferimenti a parte l'integrale versamento per società unipersonali? esempio richiedere la prova del versamento tramite scansione dell'assegno o ricevuta bancaria firmati digitalmente (non serve allegare prova del pagamento ma indicare gli estremi in atto – non è accettabile assegno bancario

ma solo circolare, dubbi sul bonifico bancario)

8) verificare forma eventuali allegati (procura ad intervenire in atto??) scansione con dichiarazione di conformità resa dal legale rappresentante (art. 22.3 cad) copia conforme dichiarata da pubblico ufficiale (anche Conservatore)

9) firma per iscrizione della nomina solo sulla distinta

legalità formale dedicata:

d) e i) riferimenti ai requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione della start up innovativa

verifica antiriciclaggio:

k) controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio

Verifica **antiriciclaggio dlgs 231/2007**: L'ufficio, secondo la circolare MISE 3691/C è equiparato ai professionisti di cui all'art. 12 del dlgs citato.

I controlli vengono effettuati preventivamente

E' richiesta adeguata verifica dei clienti a prescindere dall'importo (art. 16 comma 1 lettera c dlgs 231/2007).

Art. 18 dlgs 231/07

identificare il cliente/titolare effettivo "in remoto":

Per gli obblighi di identificazione basta la firma digitale ai sensi dell'art. 24CAD (art. 28 comma 3 lettera c) e art. 7 n. 2) decreto direttoriale

Nel caso di società occorre verificare l'incarico ricevuto dal firmatario (verifica tramite visura o se è conferita procura speciale per specifico atto, ovvero copia conforme all'originale da parte di pubblico ufficiale ecc).

Occorre effettuare verifica nelle liste antiterrorismo o persone politicamente esposte residenti in altro stato comunitario o extracomunitario (PEP): emerso che i controlli si effettuano accedendo a banche dati (WORLD CHECK o WORLD COMPLIANCE). Infocamere fino al 30 settembre è accreditata per il controllo e lo fornisce gratuitamente alle camere che inviano i dati identificativi dei soggetti. Infocamere dovrebbe fornire un profilo per accedere alle banche dati o fornire direttamente il risultato dell'interrogazione.

Le eventuali operazioni sospette debbono essere segnalate all'UIF (Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia Largo Bastia 35 00181 Roma Tel: +39 06 47921 PEC: uif@pec.bancaditalia.it) a norma dell'art. 41 del dlgs e art. 7 n. 3 decreto direttoriale.

da internet : <http://www.notaio-busani.it/it-IT/antiriciclaggio-obblighi-segnalazione2.aspx>L'art. 41 del d.lgs 231/2007 prescrive che l'obbligo di segnalazione sorga quando ci siano "motivi ragionevoli" di sospetto. Il grado di sospetto richiesto dalla norma per integrare l'obbligo di segnalazione sarà raggiunto nei casi in cui il complesso degli elementi in possesso del notaio presenti caratteristiche tali da destare, secondo una media diligenza professionale, elementi di dubbio sulla liceità dell'operazione, pur non svelando espressamente che un reato è stato commesso o si stia commettendo, circostanze queste, peraltro, che impedirebbero al notaio di ricevere l'atto notarile. Gli elementi di sospetto dovranno emergere dagli atti, dai documenti e da quant'altro acquisito dal notaio nello svolgimento della prestazione professionale diretta al ricevimento dell'atto notarile. L'unica attività ulteriore d'indagine consentita al professionista è la richiesta al cliente, in presenza di indizi di anomalia, di informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione da compiere.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF, per i professionisti, saranno emanati, e periodicamente aggiornati, indicatori di anomalia con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali. In presenza di indici di anomalia, qualora, anche a seguito delle ulteriori informazioni fornite dal cliente, rimangano dubbi sulla liceità dell'operazione da svolgere, il notaio sarà tenuto alla segnalazione dell'operazione all'UIF, ma dovrà comunque prestare il proprio ministero non potendosi astenere dal ricevere l'atto notarile se non nei casi previsti dall'art. 28 della legge notarile.

Al fine di individuare gli **indicatori di anomalia** l'ufficio deve fare riferimento: **agli indicatori previsti per i professionisti di cui all'art. 12 del dlgs 231/2007** di cui al decreto del Ministero della Giustizia' sito: <http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/> Decreto Ministero Giustizia 16 aprile 2010 (GU serie generale n. 101 del 3.5.2010) si utilizzano anche gli schemi ed i modelli emanati dalla UIF presenti sul sito.

OPPURE

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione invece occorre fare riferimento al Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015 ????? che prevede tra l'altro, per fare un esempio, il “gestore”, soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF individuato con provvedimento formalizzato.....ecc.

Prima di effettuare la segnalazione è possibile telefonare o inviare fax all'UIF come indicato al punto 3 del decreto MG

Secondo l'art. 46 del dlgs **è fatto divieto di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione al soggetto interessato o a terzi.**

DUBBI SULLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE/ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE
L'articolo 2 comma due dice che l'ufficio registro imprese “verifica l'adempimento degli obblighi di cui alla legge antiriciclaggio” e in caso di esito positivo delle verifiche procede con l'iscrizione:
SE IL PROFILO DI RISCHIO PORTA ALLA SEGNALAZIONE ALL'UIF SI DEVE COMUNQUE PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE DELLA SOCIETA' SUBITO DOPO AVER EFFETTUATO LA SEGNALAZIONE SENZA PERO' ATTENDERE RISCONTRO (NON E' CHIARO SE L'UIF INOLTRA RISPOSTA NE' SI CONOSCE LA TEMPISTICA).

Conservazione

Le camere debbono tenere un archivio informatico di cui all'art. 38 comma 1 si ritiene possa essere Gedoc, conservando per 10 anni la documentazione e, con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro (art. 36 punto b) occorre indicare: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Registrazione atto

Nella piattaforma predisposta dal decreto direttoriale, oltre alla compilazione dell'atto, si procede alla registrazione all'agenzia delle entrate compilando un modulo specifico e firmandolo digitalmente da parte del soggetto che assume l'impegno di provvedere alla registrazione. Il sistema trasmette il modello sottoscritto, l'atto, lo statuto, eventuali allegati e la ricevuta di pagamento per ora con F24 o F23 fino al 31 luglio (importi??? sembra dalla piattaforma che si debba pagare con il codice tributo 1540 l'imposta di registro di 200 euro e con il codice tributo 1542 l'imposta di bollo di 128 euro contando le righe). I codici sono stati istituiti con Risoluzione AE 56/E del 19/07/2016. Il sistema poi manda una ricevuta alla pec indicata in sede di compilazione del modulo ,con gli estremi di registrazione e la liquidazione finale ????? In automatico vengono riportati i dati della

registrazione nel file pratica. Controlli dell'ufficio

Le modalità di registrazione dell'atto sembra che siano state chiarite dalla Guida, a pag 24-25. In particolare l'ufficio delle entrate tramite Posta Elettronica Certificata trasmette all'indirizzo dedicato di cui sopra e a quello indicato dall'utente, la liquidazione finale e gli estremi di registrazione.

Il bollo (uno x 100 righe) è probabilmente stato già precalcolato in 128 euro

Pratica telematica/Iscrizione provvisoria in sezione ordinaria

L'utente sempre tramite "piattaforma" (con assistenza o meno da parte della camera di commercio) invia una pratica comunica che viene protocollata automaticamente.

Entro 10 giorni dal protocollo o eseguiti i controlli necessari l'ufficio registro imprese, dopo aver effettuato i controlli con esito positivo, iscrive in sezione ordinaria con la dicitura aggiuntiva "start up costituita a norma dell'art. 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria in corso di iscrizione in sezione speciale".

Dal 27/07/2016 è presente la versione 8.1.073 di Copernico che permette di evadere la pratica di iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria con indicazione nel riquadro 32/Start-up del modello S1 codice 001 Altri atti e fatti della frase, previa però cancellazione di tutti i dati relativi alle informazioni di start up:

START-UP COSTITUITA A NORMA DELL' ART. 4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3, ISCRITTA PROVVISORIAMENTE IN SEZIONE ORDINARIA, IN CORSO DI ISCRIZIONE IN SEZIONE SPECIALE

In questo modo l'iscrizione provvisoria avviene con un'unica operazione e la visura di evasione riporterà la dicitura di iscrizione provvisoria.

(mantenere l'attività? O dichiararla inattiva?) copiando i dati che serviranno poi quando si iscrive nella sezione speciale...

Per poter fare i controlli di cui sopra sospendiamo comunque la pratica in istruttoria

La pratica può essere sospesa per massimo 15 giorni in caso di errori sanabili

PRATICA GIA' ESENTE DA DIRITTI E BOLLI E DIRITTO ANNUALE

Iscrizione in sezione speciale start up

Dopo aver effettuato l'istruttoria relativa ai requisiti previsti per le start up l'ufficio iscrive la società nella sezione speciale eliminando la dicitura "iscrizione provvisoria" con protocollo d'ufficio.

Non è chiaro quanti giorni possono intercorrere tra l'iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria e l'iscrizione nella sezione speciale

In prima battuta si iscriverà provvisoriamente nella sezione ordinaria (S1 con eliminazione dei dati start up) e con l'evasione del modulo S5 per cui risulterà una società attiva ma non ancora iscritta come start up.

Con il protocollo d'ufficio si procede all'inserimento dei dati specifici della start up come originariamente presenti nella pratica di Comunicazione unica e l'iscrizione nella sezione speciale. Occorre poi eliminare dal riquadro 32 codice 001 Altri atti e fatti la sola frase: ISCRITTA PROVVISORIAMENTE IN SEZIONE ORDINARIA, IN CORSO DI ISCRIZIONE IN SEZIONE SPECIALE

Controlli per costituzione start up innovativa con modello standard e firma digitale ai sensi dell'art. 25 CAD - Conservatore

Ufficio Assistenza qualificata alla stipula dell'atto

In questo caso le procedure devono essere svolte dall'Ufficio assistenza qualificata alle imprese (AQI), ufficio disgiunto dal registro imprese . L'ufficio AQI è ufficio separato anche da quello che conserva l'archivio ed effettua le comunicazioni ai fini del decreto 231/2007 (antiriciclaggio). (Circolare ministeriale pag. 7)

Occorre istituire formalmente l'ufficio AQI, nominare il delegato del Conservatore ecc.

Controlli di legalità formale:

accertamento identità del contraente:

1) capacità giuridica e di agire del firmatario: che non si a minore, interdetto, inabilitato, soggetto ad amministrazione di sostegno. La verifica si effettua tramite richiesta documento di riconoscimento e interrogazione all'anagrafe dei comuni con richiesta dell'atto di stato civile “nascita”.

2) che il firmatario sia cittadino comunitario (desumibile dal documento di riconoscimento)

3) Nel caso di cittadino extracomunitario verificare che abbia permesso di soggiorno valido (motivi indicati nel comma 2 art. 1 del dpr 394/99 “Art. 1 ((*Accertamento della condizione di reciprocità*).)) ((*1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri. 2. L'accertamento di cui al comma 1, non e' richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonche' per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.))” oppure di carta di soggiorno, oppure in via residuale verificare reciprocità*

4) nel caso di firmatario cieco o ipovedente che si avvalga dell'assistenza di un soggetto che lo assiste da lui richiesto l'ufficio verificherà: l'espressa richiesta di ausilio, generalizzazione della persona medesima e la sottoscrizione digitale da parte di tale soggetto preceduta dalle parole “partecipante alla redazione dell'atto” come previsto dalla legge 18/1975. Per il sordo o muto o sordomuto verifica di cui a pag. 8 punti a) e b) della circolare mise 3691/c. Per cittadini comunitari non a conoscenza della lingua italiana pag. 8 punto c) medesima circolare. Per i cittadini extracomunitari non a conoscenza della lingua italiana pag. 8 punto d).

5) condizione patrimoniale dei sottoscrittori in caso di matrimonio: verifiche tramite atto di stato civile presso i comuni o dichiarazione sostitutiva???? (a norma dell'art. 71 dpr 445/2000 Art. 71 *Modalità dei controlli* 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R) 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. “

6) capacità giuridica dei componenti con verifica al casellario per eventuale presenza di pene accessorie o condanne penali di natura interdittiva o inabilitativa specifica (condanne definitive) con interrogazione alla Procura della Repubblica (via pec)

legalità formale dedicata:

controllo dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione della start up innovativa

Verifica **antiriciclaggio** dlgs 231/2007

L'ufficio è equiparato ai professionisti di cui all'art. 12 . Le camere debbono tenere archivio informatico di cui all'art. 38 comma 1 (Gedoc) conservando per 10 anni la documentazione e con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro (art. 36 punto b) occorre indicare: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Oppure

L'adeguata verifica deve essere posta in essere a prescindere dall'importo

Art. 18:

identificare il cliente/titolare effettivo “de visu”:

tramite esibizione dei documenti di identità (art. 19 del dlgs 231/2007)

pag. 7 circolare mise cita gli artt. 20 – 22 e 21

Le eventuali operazioni sospette debbono essere **segnalate all'UIF** (Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia Largo Bastia 35 00181 Roma Tel: +39 06 47921 PEC: uif@pec.bancaditalia.it) a **norma dell'art. 41. e art. 7 n. 3 decreto direttoriale.**

da internet : <http://www.notaio-busani.it/it-IT/antiriciclaggio-obblighi-segnalazione2.aspx>L'art. 41 del d.lgs 231/2007 prescrive che l'obbligo di segnalazione sorga quando ci siano "motivi ragionevoli" di sospetto. Il grado di sospetto richiesto dalla norma per integrare l'obbligo di segnalazione sarà raggiunto nei casi in cui il complesso degli elementi in possesso del notaio presenti caratteristiche tali da destare, secondo una media diligenza professionale, elementi di dubbio sulla liceità dell'operazione, pur non svelando espressamente che un reato è stato commesso o si stia commettendo, circostanze queste, peraltro, che impedirebbero al notaio di ricevere l'atto notarile. Gli elementi di sospetto dovranno emergere dagli atti, dai documenti e da quant'altro acquisito dal notaio nello svolgimento della prestazione professionale diretta al ricevimento dell'atto notarile. L'unica attività ulteriore d'indagine consentita al professionista è la richiesta al cliente, in presenza di indizi di anomalia, di informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione da compiere.

***Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette**, su proposta della UIF, per i professionisti, saranno emanati, e periodicamente aggiornati, **indicatori di anomalia** con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali. In presenza di indizi di anomalia, qualora, anche a seguito delle ulteriori*

informazioni fornite dal cliente, rimangono dubbi sulla liceità dell'operazione da svolgere, il notaio sarà tenuto alla segnalazione dell'operazione all'UIF, ma dovrà comunque prestare il proprio ministero non potendosi astenere dal ricevere l'atto notarile se non nei casi previsti dall'art. 28 della legge notarile.

Al fine di individuare indicatori di anomalia occorre fare riferimento al decreto del Ministero della Giustizia ...! sito: <http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/>
Decreto Ministero Giustizia 16 aprile 2010 (GU serie generale n. 101 del 3.5.2010)
si utilizzano anche gli schemi ed i modelli emanati dalla UIF presenti sul sito.

OPPURE

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione invece occorre fare riferimento al Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015 ????? che prevede tra l'altro, per fare un esempio, il “gestore”, soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF individuato con provvedimento formalizzato.....ecc.

Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo (via pec) prima di eseguire l'operazione (l'iscrizione della società nella sezione ordinaria/speciale???)

Prima di effettuare la segnalazione è possibile telefonare o inviare fax all'UIF come indicato al punto 3 del decreto MG

Secondo l'art. 46 è fatto divieto di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione al soggetto interessato o a terzi.

Verifica della “bozza” dell'atto per la verifica amministrativa prima delle sottoscrizioni (esaustiva?):

- 1) conformità al modello standard
- 2) che il contenuto non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico
- 3) forma giuridica (solo s.r.l.)
- 4) competenza territoriale (sede in Italia o in paese europeo e UL in Italia)
- 5) indirizzo di posta elettronica attivo e univoco
- 6) la presentazione della richiesta di iscrizione come start up (visto che deve essere già attiva, perché la circolare mise pag. 8 indica ...eventuale immediato avvio dell'attività ??????)
- 7) liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale
- 8) riferimenti alla start up innovativa
- 9) non vi sia conferimento di azienda o fusione/scissione
- 10) versamento capitale integrale se socio unico
- 11) atti allegati (ricevuta versamento capitale/procura)
- 12) per conferimento in natura rispetto dell'art. 2343 cc (relazione di stima) (quale forma atto???)
- 13) se amministratori non presenti, per iscrizione nomina è possibile l'utilizzo della procura speciale???????
- 14) occorre predisporre verbale di “stipula” per la dichiarazione del conservatore (firma apposta in sua presenza ecc.)
- 15) per il trattamento dei dati personali (dlgs 196/2003 art. 13) occorre inserire qualche dichiarazione in atto o nel verbale di accompagnamento????

“Predisposizione dell'atto”:

Preventivamente:

- verificare il dispositivo di firma dei contraenti (che sia firma qualificata e valida)
- il possesso di marca temporale (da apporre dopo ogni firma o solo sull'ultima???)

Se si utilizza la firma grafometrica o firma PADES non occorre verbale di accompagnamento a parte perché le dichiarazioni del conservatore saranno inserite in calce; firmeranno digitalmente i contraenti e il conservatore inserendo la formula di autentica.

Per allegati (può essere predisposto unico documento?)

Se si utilizza la firma digitale tradizionale si dovrà predisporre verbale di accompagnamento con documento separato e la firma del conservatore.

Per allegati (ricevuta versamento capitale ecc.) occorre la dichiarazione di conformità del conservatore???

L'atto costitutivo invece sarà firmato dai contraenti e dal conservatore?

Dal corso Infocamere si è capito che in calce all'atto c'è un campo libero dove inserire l'attestazione del pubblico ufficiale autenticante

L'atto va repertoriato? (protocollo GEDOC?)

Registrazione atto

L'ufficio AQI predispose l'atto e assiste gli stipulanti nella registrazione dello stesso all'agenzia delle entrate tramite la piattaforma dedicata assumendo il ruolo di sostituto d'imposta???????? (art. 3 punto 6 del decreto direttoriale).

Nella piattaforma predisposta dal decreto direttoriale, oltre alla compilazione dell'atto, si procede alla registrazione all'agenzia delle entrate compilando un modulo specifico e firmandolo digitalmente. Il sistema trasmette il modello sottoscritto, l'atto, lo statuto, eventuali allegati e la ricevuta di pagamento (importi??). Il sistema poi manda una ricevuta alla pec indicata in sede di compilazione del modulo, con gli estremi di registrazione e la liquidazione finale???? In automatico vengono riportati i dati della registrazione nel file pratica. Controlli dell'ufficio???

Pratica telematica/Iscrizione immediata in sezione ordinaria e sezione speciale start up

L'Ufficio AQI predispose una pratica comunica (sicuramente anche per l'agenzia entrate ma non per /inps/inail???? *la società deve iscriversi già attiva.....*) che viene protocollata automaticamente e iscritta **subito. La società risulterà così iscritta immediatamente nella sezione ordinaria e speciale start up.**

DIRITTI DI SEGRETERIA/BOLLO

Deve essere ancora emanato il Decreto del MISE relativo ai diritti di segreteria come indicato all'art. 5 comma 2 del DM 17/02/2016

Bollo esente??

Controlli per costituzione start up innovativa con modello standard e firma digitale ai sensi dell'art. 25 CAD – Notaio

I controlli di cui all'art. 2 comma 2 del dm 17/02/2016 nonché quelli di cui al dlgs 231/2007 vengono effettuati dal notaio

Se si interpreta l'art. 5 comma 2 del dm 17/02/2016 nel senso di prevedere la iscrizione immediata solo quanto è il Conservatore ad autenticare l'atto allora anche per il notaio si configura la procedura di doppia iscrizione con i seguenti passaggi:

Registrazione atto

Nella piattaforma predisposta oltre alla compilazione dell'atto il notaio procede alla registrazione all'agenzia delle entrate compilando un modulo specifico e firmandolo digitalmente. Il sistema trasmette il modello sottoscritto, l'atto, lo statuto, eventuali allegati e la ricevuta di pagamento (importi???) . Il sistema poi manda una ricevuta alla pec indicata con gli estremi di registrazione e la liquidazione finale ????. In automatico vengono riportati i dati della registrazione nel file pratica.

Pratica telematica/Iscrizione provvisoria in sezione ordinaria

Sarà predisposta una pratica comunica trasmessa dal notaio.

L'ufficio registro imprese che riceve la pratica protocollata automaticamente ha 5 giorni con i consueti controlli. In caso di istruttoria con esito positivo la società viene iscritta nella sezione ordinaria con la dicitura aggiuntiva "iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria in corso di iscrizione in sezione speciale".

PRATICA GIA' ESENTE DA DIRITTI E BOLLI E DIRITTO ANNUALE???

Iscrizione in sezione speciale start up

Dopo aver effettuato l'istruttoria relativa ai requisiti previsti per le start up l'ufficio iscrive la società nella sezione speciale eliminando la dicitura "iscrizione provvisoria".

Non è chiaro quanti giorni possono intercorrere tra l'iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria e l'iscrizione nella sezione speciale

Come si procede tecnicamente??? Stesso protocollo???

Viceversa se si considera che il notaio è pubblico ufficiale autorizzato ad autenticare ai sensi dell'art. 25 del cad in aggiunta al conservatore e visto che nell'art. 5 comma 1 viene richiamato l'art. 20 comma 7bis del dl 24 giugno 2014 n. 91 (iscrizione immediata) allora anche nel **caso di atto tipizzato autenticato da notaio si procede all'iscrizione contestuale in sezione ordinaria e speciale, trattando la pratica come una normale ComUnica**. In questo caso quali sono i controlli dell'ufficio registro imprese?

- che l'autentica sia apposta ai sensi dell'art. 25 cad
- visto che i controlli di cui all'art. 2 comma 2 deve farli il notaio, l'ufficio deve comunque verificare i presupposti per essere start up (verifica requisiti ecc.?)
- altro?????